

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DI SOLIDARIETÀ

(delibera del Consiglio di Istituto n. 196 del 30 ottobre 2025)

Art. 1 - Istituzione fondo

Ai sensi dell'Art. 3 della Costituzione Italiana, è istituito un fondo per i contributi di solidarietà con un importo annualmente definito dal Consiglio di Istituto in sede di approvazione del programma annuale.

Art. 2 - Destinazione fondo

Il fondo è destinato a supportare finanziariamente alunne e alunni bisognosi per partecipare a iniziative del PTOF:

- Partecipazione a viaggi, visite, scambi e gemellaggi;
- Partecipazione a spettacoli o ad eventi a pagamento;
- Iscrizione ad esami di certificazione linguistica.

Art. 3 - Modalità di accesso al Fondo di solidarietà

I genitori che intendano accedere al contributo dovranno presentare formale richiesta corredata dalla certificazione ISEE, attestante il reddito del nucleo familiare.

Art. 4 - Criteri di assegnazione

In base al reddito ISEE è definita la seguente percentuale di contributo:

- Reddito ISEE superiore a € 20.000: nessun contributo
- Reddito ISEE compreso fra € 20.000 e € 15.000: contributo **fino al 50%** a seconda del costo complessivo dell'attività
- Reddito ISEE inferiore a € 15.000: contributo massimo tra il **75% e il 100%** a seconda del costo complessivo dell'attività.

Art.5 - Quantificazione del contributo

Il contributo erogato può coprire tra il **75% e il 100%** della spesa sostenuta a seconda del costo complessivo dell'attività fino ad un massimo di **€ 250**.

Il contributo può essere erogato, anche frazionato, una sola volta nel percorso scolastico di un alunno o una sola volta per biennio/triennio.

Art. 6 - Gestione delle istanze

Le domande devono pervenire entro il 31 gennaio al fine di poter valutare, se necessario, le priorità nella concessione del beneficio.

La valutazione delle istanze pervenute verrà effettuata dalla **Giunta esecutiva** che stilerà una graduatoria tenendo conto dei seguenti criteri:

- numero dei figli iscritti
- situazione reddituale più sfavorevole come desunta dal modello ISEE
 - a. da 0,00 a 5.000 punti 3;
 - b. da 5.000 a 10.000 punti 2
 - c. da 10.000 a 15.000 punti 1.

Art. 7 - Concessione del contributo

Il contributo è concesso dal Dirigente scolastico, previa analisi istruttoria delle domande pervenute entro i termini specificati all'art. 6 e con decisione messa a verbale da parte della Giunta esecutiva. Il contributo non viene mai erogato sotto forma di denaro contante, bensì sotto forma di abbattimento del costo a carico dello studente.

Art. 8 - Deroga

Alla Giunta esecutiva è consentito derogare alle limitazioni sopra indicate, relative all'importo da corrispondere, nei casi in cui ritenga di farlo su proposta del Dirigente scolastico, per la delicatezza della situazione da comprovare.